

Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e relative osservazioni e proposte

Premessa

Come accaduto recentemente attraverso l'approvazione di alcune leggi regionali (in primis in Piemonte) “cogliendo l’occasione” dell’emergenza sanitaria, anche lo Stato ripropone un rito purtroppo abituale basato su “deroghe” e/o “facilitazioni”, che in alcuni casi hanno nulla o ben poco a che vedere con la stessa emergenza in corso.

Nella fattispecie, perlomeno per gli articoli che si è riusciti ad esaminare, ci si chiede per quale motivo si continuino ad operare singole modifiche/integrazioni al D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e per quale motivo non si possa (o voglia) fare una seria “revisione organica” della Parte I del citato T.U., invece di continuare ad apportare modifiche (sovente scoordinate con l’articolato), con una serie infinita di provvedimenti legislativi che scoraggiano la determinazione al costante pieno aggiornamento anche dei più tenaci operatori del settore.

Nell'articolo 10 viene indicato (come sempre avviene da almeno dieci anni) che le modifiche al D.P.R. 380/2001, sono state apportate “al fine di semplificare ed accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese” (locuzione identica a quella presente all’art. 17 del famigerato “Sblocca Italia” del 2014!!!), nonché “per assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dei processi di rigenerazione urbana” (!!!).

Quella della “semplificazione” delle procedure edilizie ormai è una “favoletta” a cui non crede più nessuno, basterebbe chiedere a qualsivoglia operatore o professionista pubblico o privato.

A far data dal 2010 ad oggi i primi 26 articoli dei Titoli I, II e III (inerenti le disposizioni generali, i titoli abilitativi edilizi e l’agibilità) del D.P.R. 380/2001, sono stati modificati, o meglio stravolti, da ben 22 provvedimenti!!!

Veramente stiamo toccando il fondo, complicando una volta di più sia gli interventi edilizi che i procedimenti dei vari titoli abilitativi, che fino al marzo 2010 erano abbastanza semplici, definiti e separati, ora risultano particolarmente confusi, con procedimenti che si intrecciano, altri che si suddividono in varie sottospecie ed altri che si sovrappongono o si duplicano!!!

Ante marzo 2010 vi erano:

- l'attività edilizia libera;
- la denuncia di inizio attività (D.I.A.);
- la super denuncia di inizio attività (D.I.A. alternativa al permesso di costruire);
- il permesso di costruire;
- il permesso di costruire in deroga.

Ora vi sono:

- l'attività edilizia libera;
- l'attività edilizia libera con comunicazione;
- la comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) variata più volte in questi ultimi anni (prima del 2016 ve ne erano tre fattispecie: semplice, asseverata e con richiesta di acquisizione pareri);
- la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) variata più volte in questi ultimi anni (ad oggi si contano cinque fattispecie: normale, in corso d'opera, con varianti non essenziali, con richiesta di acquisizione pareri e per interventi "pesanti" nelle zone A);
- la super segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire);
- il permesso di costruire;
- il permesso di costruire convenzionato;
- il permesso di costruire in deroga (tre fattispecie).

Le disposizioni per essere comprese ed assimilate da tutti (operatori pubblici e privati) non dovrebbero cambiare continuamente, così facendo non vi è più la "certezza nel diritto", anche le sentenze non sono più "leggibili", alla luce di questo ininterrotto "delirio normativo" che sembra non finire più, nel nome di una "ricerca della ripresa economica".

Ormai possiamo considerarci il "paese delle deroghe", motivate da dichiarazioni di "interesse strategico", di "interesse nazionale", di "pubblica utilità", di "urgenza", di "semplificazione", di "snellimento" e di molto altro ancora!!!

Ci si chiede che senso abbia ancora un piano urbanistico o una sua revisione,

se poi tra varianti urbanistiche in deroga e provvedimenti edilizi in deroga si può fare e permettere tutto quello che si vuole!!!

**Peraltro “istituzionalizzando” l’errato e fuorviante principio, che “pagando un contributo aggiuntivo/straordinario”
si possano derogare le vigenti pianificazioni, oltreché consumare/sprecare suolo libero!!!**

In questo “paese delle deroghe”, dove tutto è permesso, in violazione anche delle disposizioni fondamentali, con un’iper legislazione disorganica, spesso contraddittoria e frastagliata tra i vari livelli istituzionali, ogni giorno verificiamo anche una cattiva e non corretta applicazione delle norme vigenti da parte di tutti i soggetti pubblici e privati: pare quasi un’abitudine l’azione del “raggirare”, “eludere” o “interpretare” nel modo più conveniente, sovente senza badare alle conseguenze, “le norme non si applicano, ma si interpretano”.

Proprio ricollegandosi alle “interpretazioni”, recentemente il comma 1 lettera b-bis) dell’art. 5 (rubricato “norme in materia di rigenerazione urbana”) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, ha introdotto una disposizione dirompente e devastante.

In particolare il comma 1 lettera b-bis) del citato art. 5, “anonimo” e “criptico” nella sua formulazione (*), è devastante, in quanto relativo ad una drastica riduzione dell’ambito di applicazione delle disposizioni inerenti la distanza tra fabbricati di cui all’art. 9 del Decreto interministeriale 2/4/1968 n. 1444, nella fattispecie il rispetto della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo di 10 metri), che era previsto per tutte le zone omogenee, è stato limitato esclusivamente alla “zona omogenea C” dall’art. 2 del D.I. 1444/1968, cioè alle parti del territorio non edificate (o nelle quali l’edificazione preesistente è inferiore ad 1/8 della superficie fondiaria), quindi alle sole parti destinate allo sviluppo dell’abitato le c.d. “zone di espansione”; con la conseguenza che non vi è più l’obbligo nella stragrande maggioranza del territorio dei Comuni, del rispetto delle distanze tra fabbricati di cui alla citata disposizione statale (che addirittura ha prevalenza sulle difformi distanze individuate dai vigenti strumenti urbanistici) e per dette zone è ammessa dal giugno 2019 l’edificazione di nuovi fabbricati nel rispetto della distanza di soli 10 metri da altre costruzioni preesistenti, a prescindere che si costruisca un fabbricato alto fino a 10 metri o un fabbricato alto 100 metri o più!!! (Vedasi schema esemplificativo sottostante)

Si ritiene quindi che detta disposizione/interpretazione (comma 1 lettera b-bis) dell’art. 5 del D.L. 32/2019 convertito in Legge 55/2019) debba essere assolutamente eliminata al fine di non provocare danni a cui non potrebbe più essere posto rimedio.


(*) Lettera b-bis) - comma 1 art. 5 D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019

“Le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9.”


Schema esemplificativo

CONTEGGIO DISTANZA TRA FABBRICATI (ZONA B) ART. 9 DEL D.M. 1444/1968

Metodo ANTE interpretazione lettera b-bis) - comma 1 - art. 5 L. 14/6/2019 n. 55



Metodo POST interpretazione lettera b-bis) - comma 1 - art. 5 L. 14/6/2019 n. 55



<p>D.L. 16 luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>Titolo I SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA</p>	
<p>Omissis ...</p>	
<p>Capo II SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI</p>	
<p>Art. 10.</p>	


Semplificazioni e altre misure in materia edilizia	
<p>1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente: “1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.”;</p>	<p>La prima parte di detta nuova modifica (sostituzione) del comma 1 ter (peraltro introdotto solamente nel giugno 2019 con L. 55/2019), si ritiene “devastante e dirompente” in particolare nei confronti delle proprietà confinanti/frontistanti agli interventi che ora si potrebbero realizzare se detta disposizione venisse mantenuta in sede di conversione in legge e sia in riferimento alla definizione ed inquadramento dell'intervento di “ristrutturazione edilizia”.</p> <p>In quanto se con il previgente comma 1 ter), in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, si ammetteva il mantenimento della medesima distanza (da altri fabbricati, dai confini e dalle strade) del preesistente fabbricato, a condizione però che fosse mantenuta l'area di sedime, la volumetria e l'altezza preesistente, ora invece con la nuova norma detta demolizione e ricostruzione sarebbe ammessa con il mantenimento della medesima distanza (da altri fabbricati, dai confini e dalle strade) del fabbricato demolito, anche se viene modificata l'area del sedime, se vi è un ampliamento volumetrico anche fuori sagoma e se vi è un superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito!!! A parere personale, detto intervento non avrebbe più nulla a che vedere con la “ristrutturazione edilizia” di un'esistente fabbricato, ma si configurerebbe come una “nuova costruzione” in deroga alle vigenti distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade.</p> <p>Esemplifico per meglio comprendere:</p>

- **stato attuale:** edificio esistente di 2.000 mc (20 x10 x 10 m di altezza) posto sul confine di proprietà ed a 5 metri da altro edificio;
- **incremento/incentivo volumetrico ammesso** (“una tantum” o “premiale”) di 400 mc (20% volume esistente)
- **stato progetto:** intervento di demolizione dell’edificio preesistente e ricostruzione di un nuovo edificio con incremento volumetrico fuori sagoma (ampliamento della pianta o aumento dell’altezza) per un totale di 2.400 mc (2.000 + 400), con diverso posizionamento all’interno del lotto, ma sempre sul confine di proprietà e sempre ad una distanza di 5 metri da altri edifici.
(Vedasi schema esemplificativo sottostante)


Corretta invece riteniamo essere la specificazione della seconda parte di detto nuovo comma 1-ter, nella parte in cui si indica che nelle zone omogenee A (in sostanza centri e ambiti storici) gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

Schema esemplificativo


**DEROGA DISTANZA TRA FABBRICATI PER LE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI CON AMPLIAMENTO PREMIALE
COMMA 1-TER), 1 ART. 2-BIS, D.P.R. 380/2001**



Metodo ANTE lettera a) - comma 1 - art. 10 D.L. 16/7/2020 n. 76



Metodo POST lettera a) - comma 1 - art. 10 D.L. 16/7/2020 n. 76



b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole "e non comportino modifiche delle destinazioni di uso" sono sostituite dalle seguenti: "e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purchè l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio

Altra modifica che si ritiene "stravolga" tutti i principi che si sono "cristallizzati" in oltre quarant'anni, cioè quella di ammettere dei mutamenti della destinazione d'uso (ancorché non urbanisticamente rilevanti) con un semplice intervento di "manutenzione straordinaria" soggetto ad una "comunicazione di inizio lavori asseverata" (CILA) che a questo punto quasi sempre sarebbe anche essere soggetta al versamento del contributo di costruzione (!!!), si pensi per esempio al mutamento di destinazione d'uso da fabbricato produttivo (oneri di urbanizzazione solitamente bassi e non soggetto al costo di costruzione) ad un fabbricato per uffici (oneri sicuramente molto più alti e soggetto al costo di costruzione), ma come si pensa di governare questo tipo di pratica con una semplice CILA non "procedimentalizzata" all'interno del T.U. dell'edilizia e soggetta solo ad un controllo a campione (nel migliore dei casi)???

<p>2004, n. 42."</p>	<p>Ed ancora, con dette nuove modifiche, all'interno dell'intervento di "manutenzione straordinaria" ammesso per il tramite del deposito di una semplice CILA, verrebbero ora ricomprese anche le "modifiche ai prospetti", modifiche che prima erano classificate come una "ristrutturazione edilizia pesante" perché necessitavano di "valutazioni discrezionali" e per tale motivo erano soggette ad un permesso di costruire (o una SCIA alternativa al permesso di costruire)!!!</p>
<p>2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio</p>	<p>Anche detta nuova modifica (sostituzione) di parte della lettera d), si ritiene "devastante e dirompente", in riferimento alla definizione/inquadramento dell'intervento di "ristrutturazione edilizia"; in particolare per gli interventi di demolizione e ricostruzione, in quanto viene eliminato anche l'ultimo "paletto" che separava/differenziava un intervento di ristrutturazione edilizia (qual è anche la demolizione e ricostruzione) da un intervento di nuova costruzione, visto che (dal 2001 ad oggi) dopo aver prima eliminato l'obbligo al rispetto della tipologia dei materiali, dei prospetti, poi della sagoma e poi ancora del sedime, ora viene eliminato anche l'obbligo del mantenimento della preesistente volumetria, ci si chiede quindi quale sia ora la differenza tra i due tipi di intervento???</p>

<p>preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.";</p>	
<p>c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: "e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;"</p>	<p>Non si condivide la sostituzione dell'attuale lettera e-bis), introdotta nel novembre 2016 (D.Lgs. 222/2016), inerente alcune specifiche fattispecie di "attività di edilizia libera (che quindi non sono soggette ad alcun tipo di titolo abilitativo), in quanto la previgente lettera individuava le effettive e reali "opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee ..." (per un termine massimo di 90 giorni), la nuova lettera invece amplia troppo dette opere, estendendole anche alle troppo generiche "opere stagionali" (mantenendo anche quelle precedentemente individuate), in tal modo, a seguito di una semplice comunicazione, possono così essere realizzate/posizionate opere stagionali e quindi ripetitive che potrebbero aver nulla a che fare con esigenze contingenti temporanee; solo a titolo di esempio si potrebbero posizionare e mantenere per 180 giorni (questa è la nuova scadenza temporale raddoppiata rispetto alla precedente) dehors/padiglioni anche chiusi a servizio/in ampliamento ad attività economiche (produttive, commerciali, ristorative, ecc.), senza alcun tipo di limitazione dimensionale e senza alcun tipo di versamento di oneri.</p>
<p>d) all'articolo 9-bis:</p>	
<p>1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili";</p>	
<p>2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le</p>	<p>Si condivide lo spirito di detta disposizione, peraltro presente nella legislazione piemontese fin dal 1999 (art. 7 L.R. 19/1999) per quanto riguarda l'accertamento della destinazione d'uso in atto, per contro non si condivide l'ultimo periodo in cui si indica che "le disposizioni si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia", in quanto in assenza del titolo abilitativo molto difficilmente si riuscirà a valutare appieno la legittimità dell'immobile.</p>

<p>disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.";</p>	
<p>e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";</p>	<p>Anche detta nuova modifica (sostituzione) della lettera c), inerente gli interventi di “ristrutturazione edilizia” c.d. “pesante” soggetti a permesso di costruire, non si ritiene consona, in quanto si “confonde” si differenzia troppo poco dall’intervento di nuova costruzione, nello specifico nel caso di aumento volumetrico fuori sagoma, si ritiene debba trattarsi di ampliamento e quindi di un intervento di nuova costruzione (lettera e.1 comma 1 art. 3 del D.P.R. 380/2001).</p>
<p>f) all'articolo 14:</p>	
<p>1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La richiesta di permesso di costruire in deroga e' ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";</p>	<p>Anche detta nuova modifica (sostituzione) del comma 1-bis, letto congiuntamente a tutte le modifiche apportate alla definizione dell’intervento di ristrutturazione edilizia, aumenta l’incertezza sulla differenziazione dall’intervento di nuova costruzione, in questo caso ammettendo anche l’aumento della superficie coperta, oltreché dei parametri connessi, quali la superficie lorda e/o il volume.</p>
<p>2) al comma 3, le parole "nonchè, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè le destinazioni d'uso ammissibili";</p>	
<p>g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole ", in deroga o con cambio di destinazione d'uso" sono sostituite dalle seguenti: "o in deroga";</p>	
<p>h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione,</p>	<p>Si nutrono delle perplessità sulla facoltà per i comuni di deliberare anche una “completa esenzione del contributo di costruzione”, anche perché all’interno</p>

<p>nonchè di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.";</p>	<p>dei citati “interventi di rigenerazione urbana” si può includere praticamente tutto (recupero, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, nuova costruzione e perfino ristrutturazione urbanistica), la citata completa esenzione dovrebbe essere limitata ai più specifici ed onerosi interventi di “recupero dell’esistente patrimonio edilizio”.</p>
<p>i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.";</p>	<p>Non si condivide il dover rilasciare una specifica attestazione da parte dello Sportello unico per l’edilizia, per il decorso dei termini del procedimento, al fine certificare il c.d. “silenzio assenso”, in quanto si ritiene essere in contrasto con la “disposizione speciale” che ha introdotto detto istituto (art. 20 della L. 241/1990), la quale recita che “... il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento, senza necessità di ulteriori istanze o diffide ...”.</p>
<p>l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole "parti strutturali dell'edificio", sono inserite le seguenti "o i prospetti";</p>	<p>Come già osservato per la modifica della lettera b) comma 1 art. 3 del D.P.R. 380/2001, non si condivide ricomprendere all’interno dell’intervento di “manutenzione straordinaria”, anche le modifiche ai prospetti, in quanto trattasi sovente di modifiche che necessitano anche di “valutazioni discrezionali” che non possono certo essere effettuate a seguito del deposito di una semplice CILA, prima erano giustamente classificate come una “ristrutturazione edilizia pesante” e quindi soggette ad un permesso di costruire (o una SCIA alternativa al permesso di costruire).</p>
<p>Articoli 22 e 23, disposizioni non oggetto di modifica.</p>	<p>Gli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001, precedentemente alle modifiche apportate nel novembre 2016 (D.Lgs. 222/2016), ricomprendevano in modo congiunto al loro interno le varie fattispecie e la disciplina inerente la “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire) e prima ancora le fattispecie della denuncia di inizio attività (DIA), nonché le varie fasi del procedimento, a seguito invece della “separazione fisica” della “segnalazione certificata di inizio attività” (ora art. 22), dalla “segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di</p>

	costruire” (ora art. 23), è venuta a crearsi una certa “confusione ed incertezza”, in quanto la “fase procedimentale” (documentazione, ultimazione lavori, sanzioni, ecc.), prima estesa/comune ad entrambe le fattispecie, ora sembrerebbe essere rimasta solamente all’interno dell’art. 23 (SCIA alternativa al permesso di costruire) e quindi non si comprende come la si possa estendere anche per l’art. 22 (SCIA). Conseguentemente sarebbe necessaria una specifica integrazione in modo da “procedimentalizzare/disciplinare” anche la fattispecie di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001.
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.";	
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";	
o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato;	
p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente: "Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.	Si condivide lo spirito di detta disposizione, anche perché sarebbe un controsenso/assurdo ammettere tra le “tolleranze esecutive” le variazioni di cubatura, superficie coperta, altezze e distacchi comprese nel 2% delle misure previste nel titolo edilizio (già previste nel T.U. dell’edilizia) e poi andare a sanzionare limitate traslazioni di tramezzature interne e di aperture esterne, oltreché limitatissime variazioni delle altezze interne. Nel contempo, al fine

<p>2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.</p> <p>3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali."</p>	<p>di eliminare possibili e pericolose interpretazioni discrezionali di ogni singolo ente (Regione o Comune), si propone di chiarire, esplicitare e/o parametrare (in questa sede o con specifico provvedimento ministeriale) le richiamate "irregolarità geometriche", le "modifiche alle finiture degli edifici di minima entità", nonché la "diversa collocazione di impianti ed opere interne".</p>
<p>2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.</p>	

<p>3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.";</p>	
<p>b) l'articolo 8 è abrogato.</p>	
<p>4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020, purchè i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>	<p>Non si comprende per quale motivo, debbano prorogarsi di ben tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sia per i permessi di costruire che per le SCIA, quando in base all'art. 103 del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, la validità di detti titoli abilitativi edilizi è già stata prorogata di 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, che al momento è stato individuato dalla recente Deliberazione del Consiglio dei Ministri 29/7/2020, nel 15/10/2020, il che al momento proroga le validità di detti titoli abilitativi al 13/1/2021.</p>
<p>5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli</p>	<p>Non si condivide l'esclusione delle autorizzazioni di cui alla Parte seconda e terza del D.Lgs. 42/2004, relativamente ad una troppo generica, ampia ed indefinita "posa in opera di elementi o strutture amovibili" sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, in quanto dette opere, potrebbero arrecare danno al patrimonio culturale e</p>

<p>spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.</p>	<p>paesaggistico; peraltro detta disposizione, qualora confermata e possibilmente ridotta nella sua portata, andrebbe inserita all'interno dello Stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).</p>
<p>6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "titolo edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156."</p>	
<p>7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	
<p>a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in</p>	

vigore della presente disposizione,";	
<p>b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti: "a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis può essere concessa nella misura di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20 per cento dei soci; 2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci; <p>a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.";</p>	
c) il comma 2-quater è abrogato.	
Omissis ...	

TITOLO II SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ	
Capo I SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI	
Art. 12. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241	
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) all'articolo 2:	
1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo.”;	
2) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei	

termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”;	
b) all'articolo 3-bis, le parole “incentivano l'uso della telematica” sono sostituite dalle seguenti: “agiscono mediante strumenti informatici e telematici”;	
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole “L'unità organizzativa competente” sono inserite le seguenti: “, il domicilio digitale”;	
d) all'articolo 8, comma 2:	
1) alla lettera c), dopo le parole “l'ufficio” sono inserite le seguenti: “, il domicilio digitale dell'amministrazione”;	
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;”;	
3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) .”;	
e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli	Relativamente al nuovo terzo periodo, non si condivide la sostituzione della locuzione “La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini di conclusione dei procedimenti che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione ...” con la seguente “La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione ...”, in quanto se è stata effettuata la “comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza” di cui all'art. 10-bis, cioè il c.d. “preavviso di diniego”, vuol dire che l'istanza aveva istruttoria negativa e quindi se questa viene

<p>motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.”;</p>	<p>ripresentata non si può avere una “sospensione dei termini” (cioè i termini riprendono a decorrere dal momento in cui sono stati sospesi), ma deve esservi una “interruzione dei termini” (cioè i termini ripartono dall'inizio), in quanto trattasi a tutti gli effetti di una nuova istanza integrata da istruire nuovamente.</p>
<p>f) all'articolo 16, comma 2:</p>	
<p>1) il primo periodo è soppresso;</p>	
<p>2) al secondo periodo la parola: “facoltativo” è soppressa;</p>	
<p>g) all'articolo 17 -bis :</p>	
<p>1) alla rubrica, le parole “Silenzio assenso” sono sostituite dalle seguenti: “Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti”;</p>	
<p>2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.”;</p>	
<p>3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole “dello schema di provvedimento;” sono inserite le seguenti: “lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.” e le parole “non sono ammesse” sono sostituite dalle seguenti: “Non sono ammesse”;</p>	
<p>4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è</p>	

<p>trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.”;</p>	
<p>h) all'articolo 18:</p>	
<p>1) al comma 1, le parole da “Entro sei mesi” fino a “interessate” sono sostituite dalle seguenti: “Le amministrazioni”, e le parole “di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;</p>	
<p>2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”;</p>	
<p>i) all'articolo 21-octies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 -bis .”;</p>	
<p>l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole “il termine prefissato” sono inserite le seguenti: “, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti”.</p>	
<p>2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata</p>	

<p>dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>	
<p>3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.</p>	
<p>Art. 13. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi</p>	
<p>1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:</p>	<p>Ci si chiede per quale motivo si debba continuare ad introdurre disposizioni “derogatorie”, qui chiamate “acceleratorie”, alle vigenti norme procedurali, disposizioni peraltro integralmente riviste e sostituite nel giugno 2016 (D.Lgs. 127/2016), che ora rischiano di “comprimere” ulteriormente ed in modo immotivato i tempi di valutazione e decisione.</p>
<p>a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;</p>	
<p>b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei</p>	

<p>termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.</p>	
<p>2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.</p>	
<p>Omissis ...</p>	
<p>Richiesta integrativa.</p>	<p>Si ritiene opportuno che, nel contesto del presente provvedimento legislativo, venga inserito l'impegno a rivedere il "Programma delle Opere Strategiche", alla luce della situazione determinatasi nel corso del 2020 con l'emergenza Covid-19, soprattutto in campo sociosanitario e ambientale in coerenza con i progetti di Green Economy.</p> <p>Pertanto, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e delle Autonomie Locali, riteniamo inderogabile una profonda revisione di tutti quei progetti di grandi opere infrastrutturali che sono attualmente limitati ai meri studi di fattibilità. Ai fini di verificare l'effettiva sostenibilità ambientale e necessità delle opere strategiche di maggior rilievo e impegno economico per le prossime generazioni, con l'esame delle alternative.</p> <p>Il presente provvedimento legislativo inoltre dovrebbe contenere l'impegno ad attuare per tali progetti la procedura del "dibattito pubblico", ovvero la consultazione delle comunità locali dei territori interessati, ai sensi del D.P.C.M. del 10 maggio 2018 n. 76, entrato in vigore il 24 agosto successivo, rimasto finora inattuato e disatteso, malgrado sia stata istituita anche</p>

	<p>un'apposita Commissione Ministeriale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Intendiamo evitare che il presente provvedimento, in nome dell'urgenza, tenda a vanificare ulteriormente tale procedura, richiesta peraltro dalla Direttive Comunitarie.</p>